



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 38/TFT del 7 febbraio 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 3 febbraio 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**FASC. 173-177**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi; avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone, avv. M. Sepe**

**Proc.5685/2pfi19-20/MS/CS/cf del 4.11.2019 (Campionato Regionale di Promozione).**

**Proc.5725/1439pfi18-19/MS/CS/gb del 4.11.2019 (Campionato Regionale di Promozione).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Trotta Donato n.2.09.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s. Serino 1928, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Ass Dia Gueye n.1.03.1993, (gare del 19.01.2019 e 27.01.2019), Semedeo Monteiro Janildo n.26.06.1996 (gara del 3.03.2019), Arguello Escobar David n.7.09.1991 (gara 3.03.2019) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: sigg. Cavallaro Antonio (2 gare) e Ferrara Pasquale (1 gara) della società U.s. Serino 1928 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società U.s. Serino 1928 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori indicati in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società U.s. Serino 1928, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sigg. Cavallaro Antonio (2 gare) e Ferrara Pasquale (1 gara) della società U.s. Serino 1928 con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Trotta Donato l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile

oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. Serino 1928 ed il suo presidente Sig. Trotta Donato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ass Dia Gueye quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Semedeo Monteiro Janllo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Arguello Escobar David tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Cavallaro Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Ferrara Pasquale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Trotta Donato la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società U.s. Serino 1928 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritieni il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società U.s. Serino 1928 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Trotta Donato, la sanzione dell'inibizione di mesi (4) quattro; ai calciatori: Ass Dia Gueye la sanzione della squalifica per (4) quattro giornate di gare, Semedeo Monteiro Janllo la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gare; Arguello Escobar David la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gare; ai sigg.: Cavallaro Antonio la sanzione della inibizione per mesi (4) quattro; Ferrara Pasquale, la sanzione della inibizione per mesi (3) tre; alla società U.S. Serino 1928 non luogo a procedere poiché cessata attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 178**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi; avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. S. Carbone, avv. M. Sepe**

**Proc.5662/1263pfi18-19/CS/ps del 4.11.2019 (Campionato allievi U17 provinciali NA).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Mimmo Plano n. 23.05.1992, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Cuore Rangers, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Shaul Hamed n.22.04.2002, (gare del 12.11.2018, 17.11.2018, 9.12.2018 e 15.12.2018), Sousa Loreta Fabio n.1.02.2002 (gare del 2.12.2018, 9.12.2018, 15.12.2018 e 29.01.2019), Jakob Karlos Ricardo n.6.05.2005 (gara 1.12.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: sigg. Luigi Rubino (3 gare), Stefano Cardone (1 gara), Vincenzo Piano (1 gara) e Alessio Mirone (1 gara), della società Asd Cuore Rangers per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma**

**1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Cuore Rangers per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., ora trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori indicati nel procedimento erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Cuore Rangers, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai Sigg. Luigi Rubino (3 gare), Stefano Cardone (1 gara), Vincenzo Plano (1 gara) e Alessio Mirone (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Mimmo Plano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Cuore Rangers ed il suo presidente Sig. Mimmo Plano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Shaul Hamed sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Sousa Loreta Fabio sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Jakob Karlos Ricardo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Stefano Cardone la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Luigi Rubino la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente Vincenzo Plano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Alessio Mirone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Mimmo Plano la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società Asd Cuore Rangers la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società Asd Cuore Rangers alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Mimmo Plano la sanzione della inibizione per mesi (5) cinque; ai calciatori: Shaul Hamed la sanzione della squalifica per (4) giornate di gare, Sousa Loreta Fabio la sanzione della squalifica per (4) giornate di gare; Jakob Karlos Ricardo la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gare; dirigenti accompagnatori: ai sigg.: Luigi Rubino la sanzione della inibizione di mesi (5) cinque; Stefano Cardone la sanzione della inibizione di mesi (4) quattro; Vincenzo Plano la sanzione della inibizione di mesi (2) due; Alessio Mirone la sanzione della inibizione di mesi (2) due; alla società Asd Cuore Rangers la penalizzazione di (2) due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro di 250,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

## **FASC. 181**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi; avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone, avv. M. Sepe**

**Proc.5839/1009pfi18-19/MS/CS/jg del 6.11.2019 (Campionato provinciali mini allievi SA).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Budetta Emanuele n.29.09.1976, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. M.P.M. Sport Srl, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: sigg. D'elia Ernesto (3 gare), Castiglia Francesco (1 gara), Viviano Domenico (1 gara) della società S.S.D. M.P.M. Sport Srl per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società S.S.D. M.P.M. Sport Srl per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., ora trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori indicati nel procedimento erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società S.S.D. M.P.M. Sport Srl, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sigg. D'elia Ernesto (3 gare), Castiglia Francesco (1 gara), Viviano Domenico (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Budetta Emanuele l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La S.S.D. M.P.M. Sport Srl ed il suo presidente Sig. Budetta Emanuele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente D'elia Ernesto la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Castiglia Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Viviano Domenico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Budetta Emanuele la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società S.S.D. M.P.M. Sport Srl la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori di cui al deferimento non erano tesserati per la soc. S.S.D. M.P.M. Sport Srl alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Budetta Emanuele la sanzione dell'inibizione per mesi (6) sei, ai sigg.: D'elia Ernesto la sanzione di mesi (4) quattro di inibizione, Castiglia Francesco la sanzione di mesi (3) tre di inibizione, Viviano Domenico la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; alla società S.S.D. M.P.M. Sport Srl non luogo a procedere per cessata attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 182**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi; avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. S. Cerbone, avv. M. Sepe**

**Proc.5882/740pfi18-19/MS/CS/cf del 6.11.2019 (Campionato giovanissimi provinciali AV).  
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Generoso Vega n.1.09.1973, all'epoca dei fatti presidente della società Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Pasquale De Vito n.15.02.2005, (gara del 17.12.2017), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Domenico Grimaldi (1 gara), della società Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Domenico Grimaldi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Generoso Vega l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) ed il suo presidente Sig. Generoso Vega, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pasquale De Vito tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Domenico Grimaldi la sanzione di mesi tre (3) inibizione di inibizione; per il Presidente Generosa Vega la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) la penalizzazione di punti uno(1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il

calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Generoso Vega la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; al calciatore Pasquale De Vito la squalifica per (3) tre giornate di gare, al dirigente accompagnatore sig. Domenico Grimaldi la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; alla società Scd Pro Loco Candida (ora Asd United Soccer A.V.) la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 7 febbraio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**